

STATUTO

della Comunità della Val di Non

PREAMBOLO	4
TITOLO I – PRINCIPI	6
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE	6
ART. 2 - STEMMA E GONFALONE	6
ART. 3 - FINALITÀ.....	6
ART. 4 - OGGETTO DELLO STATUTO.....	8
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI	9
ART. 5 - ORGANI DELLA COMUNITÀ	9
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	9
SEZIONE I – IL CONSIGLIO	9
ART. 6 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	9
ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO.....	10
ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 9 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.....	11
ART. 10 - CONSIGLIERE DELEGATO.....	12
SEZIONE II – IL PRESIDENTE	12
ART. 11 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE	12
ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	12
SEZIONE III – IL COMITATO ESECUTIVO.....	13
ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO	13
ART. 14 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO.....	13
SEZIONE IV – NORME GENERALI.....	14
ART. 15 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ	14
CAPO II – ALTRI ORGANI.....	14
ART. 16 - ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E COMPOSIZIONE.....	14
ART. 17 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI	15
ART. 18 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	15
TITOLO III – COMPETENZE	16
ART. 19 - PRINCIPI GENERALI.....	16
ART. 20 - COMPETENZE E POTESTÀ REGOLAMENTARE	16
ART. 21 - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, COMPITI E ATTIVITÀ DA PARTE DELLA PROVINCIA.....	17
ART. 22 - ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE, COMPITI E ATTIVITÀ DA PARTE DEI COMUNI	17
ART. 23 - SERVIZI PUBBLICI DA GESTIRE SU AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	18
ART. 24 - ULTERIORI COMPETENZE	20
TITOLO IV – PARTECIPAZIONE	20
ART. 25 - PRINCIPI GENERALI.....	20
CAPO I – PROCESSI PARTECIPATIVI.....	21
ART. 26 – PROCESSI PARTECIPATIVI	21
CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE	22
ART. 27 - PETIZIONI E PROPOSTE.....	22
CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE.....	22
ART. 28 - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	22
CAPO IV – REFERENDUM	23

ART. 29 – NORME GENERALI.....	23
ART. 30 – ESCLUSIONI	24
ART. 31 – REFERENDUM PROPOSITIVO.....	24
ART. 32 - REFERENDUM CONSULTIVO	25
ART. 33 - REFERENDUM CONFERMATIVO DELLE MODIFICHE STATUTARIE	25
ART. 34 - DIFENSORE CIVICO.....	26
TITOLO V – BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITÀ	27
ART. 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO.....	27
TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	27
CAPO I – PROGRAMMAZIONE	27
ART. 36 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA COMUNITÀ.....	27
ART. 37 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	28
ART. 38 - PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA	29
CAPO II – CONTROLLO	30
ART. 39 - CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA.....	30
ART. 40 - CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA	30
TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	30
ART. 41 - PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE	30
ART. 42 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	31
ART. 43 - PERSONALE	32
ART. 44 - SEGRETARIO GENERALE.....	32
ART. 45 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE.....	33
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
ART. 46 - REVISIONI DELLO STATUTO	33
ART. 47 - RINVIO A NORME STATALI, REGIONALI O PROVINCIALI RIFERITE AI COMUNI.....	34
ART. 48 - NORME TRANSITORIE E FINALI	34

PREAMBOLO

Lo statuto della Comunità della Val di Non sancisce le ragioni che stanno alla base della scelta di condividere insieme il presente ed il futuro delle popolazioni d'Anaunia, stabilisce i principi ed i valori fondamentali e detta le regole istituzionali che sono strumento per la trasformazione di tali principi in azioni di governo.

Esso è frutto di un intenso ed approfondito dibattito e confronto fra i Sindaci in carica nell'anno 2008 e segna l'aprirsi di una nuova fase della storia di questa terra.

La Val di Non, per il particolare ambiente che la caratterizza, per le condizioni climatiche e per la posizione geografica, da sempre rappresenta il cuore pulsante del Trentino; da secoli, infatti, essa grazie alla sua storia, alla sua cultura, alla sua economia ed ai suoi uomini contribuisce al progresso dell'intera comunità tridentina.

Sin dall'antichità la Val di Non è popolata da etnie insediatesi con il tempo contaminando usi, linguaggi e tradizioni che hanno generato una cultura ricca di elementi di particolare importanza e bellezza.

La Tavola Clesiana, con la quale nel 46 d.c. l'imperatore Claudio assegnava agli anauni la cittadinanza romana, atto di elevato valore e significato nelle istituzioni dell'antico impero, testimonia l'importanza che già all'epoca Roma assegnava a queste terre dove erano insediate popolazioni a difesa dell'ultima frontiera dell'impero.

In questo contesto nel 387 d.c. tre missionari cappadoci furono inviati da San Vigilio, al quale giunsero su mandato di Sant'Ambrogio, a predicare l'Evangelo alle popolazioni anauni; qui trovarono la morte. Il martirio di Sisinio, Martirio ed Alessandro, oltre a costituire un evento di valore culturale in quanto riportato da rari documenti storici, costituisce l'icona delle profonde ed antiche radici cristiane della Val di Non.

Esse trovano linfa dall'incontro con uomini di cultura ed etnia diversa che, versando il loro sangue, hanno determinato il fiorire di un'identità cristiana da tradurre nella dimensione civile del rispetto, del dialogo e dell'accoglienza.

La Val di Non è anticamente terra di comunicazione e di passaggio; le numerose ed antiche vie che la solcano hanno permesso il viaggiare di eserciti, di viandanti e di pellegrini che hanno lasciato testimonianze che oggi la rendono scrigno di incomparabili bellezze.

Questo essere terra di dialogo, di accoglienza, di fede e di contaminazione culturale ed antropologica trova la sua ideale icona nell'antico santuario di San Romedio, emblema vivente di culture incontratesi sul luogo dell'antico martirio, dove nei secoli hanno lasciato tracce e testimonianza nelle mura che coniugano la sacralità delle cappelle con le stanze nobiliari edificate dai Thun.

Ciò che in San Romedio è strutturalmente riassunto si riversa nella Valle attraverso i numerosi eremi e castelli che la caratterizzano.

In questo contesto sociale e culturale vive una comunità che, accanto ai valori dell'accoglienza e del dialogo, pone la solidarietà ed il mutuo aiuto come fondamento e motore per la crescita e lo sviluppo economico e sociale.

La cooperazione in questa Valle ha trovato convinti promotori e fondatori ed ha permesso a questa terra di superare i difficili anni della rivoluzione industriale che rischiava di distruggere un tessuto economico montano caratterizzato da un'agricoltura difficile e povera, spingendo molte famiglie all'emigrazione; ancora oggi essa è motore ed anima primaria del tessuto economico e sociale della Valle.

Dunque i valori del Cristianesimo, del Dialogo, del Diritto, della Solidarietà, della Cooperazione e dell'Accoglienza, mirabilmente interpretati e trasmessi alla nostra Provincia, al nostro Paese ed al Mondo intero da personaggi di altissimo valore quali, fra gli altri, Bernardo da Cles, Carlo Antonio Pilati, Carlo Antonio Martini, Padre Eusebio Francesco Chini, Emanuele Lanzerotti, costituiscono le fondamenta valoriali sulle quali la Comunità della Val di Non intende edificare il futuro delle proprie comunità.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. La Comunità della Val di Non è costituita dai Comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tres, Tuenno e Vervò.
2. La Comunità della Val di Non è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata come L.P. n. 3/2006.
3. La sede legale della Comunità della Val di Non è situata nel Comune di Cles.

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. La Comunità della Val di Non è dotata di uno stemma e di un gonfalone individuati con provvedimento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il Consiglio disciplina altresì con regolamento le modalità di utilizzo dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio della Comunità.

Art. 3 - Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni della Val di Non e le rispettive comunità locali, riconoscendone la specificità e la reciproca storia quali elementi che concorrono alla crescita e alla ricchezza comune dell'intero territorio.
2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.
3. La Comunità, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità, garantisce la corretta dislocazione su tutti i territori che la compongono delle funzioni esercitate e dei servizi

erogati. In particolare si fa carico di individuare e porre in essere le iniziative più idonee per sostenere e promuovere le zone più periferiche e svantaggiate.

4. La Comunità:

- a) tutela il territorio e tutte le sue risorse ambientali e naturali come bene irrinunciabile che garantisce il futuro delle proprie comunità locali;
- b) riconosce la risorsa idrica quale diritto primario della popolazione e ne garantisce la titolarità e la gestione pubblica;
- c) persegue il costante miglioramento delle prestazioni ambientali proprie e delle comunità locali, anche attraverso l'introduzione nella propria organizzazione e la diffusione sul territorio di processi di certificazione ambientale previsti da norme comunitarie;
- d) favorisce lo sviluppo di politiche territoriali capaci di costruire, attraverso il principio dello sviluppo sostenibile, la crescita economica delle comunità locali;
- e) individua e promuove tutte le strategie finalizzate a sostenere il lavoro come elemento fondante e primario;
- f) garantisce pari dignità a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro religione, dalla loro cultura e provenienza;
- g) garantisce pari dignità a tutte le comunità locali che la compongono;
- h) salvaguarda e valorizza la cultura locale;
- i) promuove la valorizzazione ed il recupero delle memorie e delle tradizioni locali come luoghi ove trovare e far maturare gli stimoli per far crescere una società fondata sui valori che sono alla base della storia della Val di Non;
- j) favorisce l'integrazione culturale come momento di crescita e di progresso;
- k) promuove l'istruzione e più in generale le politiche a favore dei giovani e dei ragazzi;
- l) sostiene e favorisce il volontariato come valore prezioso e straordinario motore di aggregazione, mutuo aiuto e cultura;
- m) promuove i valori fondamentali della pace, della fratellanza e della solidarietà, attraverso l'attuazione di forme di cooperazione e di gemellaggio con realtà, nazionali ed internazionali, particolarmente bisognose di sostegno.

5. La Comunità promuove tutte le iniziative e strategie finalizzate al coinvolgimento delle comunità locali alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Art. 4 - Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della L.P. 3/2006, prevede:

- a) le modalità di costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;
- d) i meccanismi ed i termini per l'attribuzione alla Comunità da parte dei Comuni di funzioni amministrative, compiti e attività da gestire in forma associata;
- e) i meccanismi ed i termini per l'attribuzione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni amministrative, compiti e attività di cui alla precedente lettera d);
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, tra cui in particolare il referendum consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente dal presente statuto, si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 - Organi della Comunità

1. Ai sensi del presente statuto e della L.P. n. 3/2006 sono organi di governo della Comunità:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato esecutivo.
2. Gli organi di cui al precedente comma 1 costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.
3. I componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo assumono rispettivamente la denominazione di Consiglieri e di Assessori della Comunità.
4. Costituiscono ulteriori organi della Comunità la Conferenza dei Sindaci e l'Organo di revisione economico-finanziaria.

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I – Il Consiglio

Art. 6 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità della Val di Non è costituito da 17 componenti, e segnatamente:
 - a) il Presidente;
 - b) n. 16 Consiglieri.
2. Le modalità di elezione dei componenti del Consiglio sono stabilite dal Capo V bis (*"Disposizioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità"*) della L.P. n. 3/2006.
3. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e comunque sino alla elezione dei nuovi componenti di cui al precedente comma 1.

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio rappresenta i Comuni della Val di Non e le rispettive comunità locali, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Esso ha autonomia organizzativa.

2. Spetta al Consiglio:

- a) eleggere l'Organo di revisione economico-finanziaria;
- b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- d) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
- e) nei casi di cui alla lettera d), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo il presente statuto;
- f) approvare la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;
- g) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, la relazione revisionale e programmatica, il rendiconto della gestione;
- h) approvare i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 di euro;
- i) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 3.000.000 di euro al netto degli oneri fiscali;
- j) approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- k) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.

3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità, fatto salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da parte del Comitato esecutivo da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il regolamento deve, in particolare, disciplinare:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
 - b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri;
 - c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - d) la costituzione e il funzionamento dei Gruppi consiliari.
3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano una diversa maggioranza.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
6. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, secondo le procedure previste dall'art. 24 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L. e ss. mm.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 9 - Prerogative dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. In particolare ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai Consiglieri comunali.

Art. 10 - Consigliere delegato

1. Il Presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri deleghe su specifiche materie, delimitandone funzioni e termini.

2. Il Consigliere delegato esercita funzioni consultive ausiliarie del Presidente.

SEZIONE II – Il Presidente

Art. 11 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal corpo per l'elezione degli Organi della Comunità secondo le modalità previste dagli artt. 17 quinquies, 17 sexsies e 17 septies della L.P. n. 3/2006.

2. Il mandato del Presidente dura cinque anni e comunque sino alla elezione del nuovo.

Art. 12 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) nomina i componenti del Comitato esecutivo e ripartisce gli affari fra gli stessi;
- b) convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo, predispone l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;
- c) controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato esecutivo;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

- f) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio.
2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
 3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, assumono la denominazione di decreti.
 4. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti del Comitato esecutivo.
 5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

SEZIONE III – Il Comitato esecutivo

Art. 13 - Composizione del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da tre componenti nominati dal Presidente medesimo.
2. Possono essere nominati componenti del Comitato esecutivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.
3. I componenti del Comitato esecutivo che non rivestono la carica di Consigliere possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. La composizione del Comitato esecutivo deve garantire la rappresentanza di entrambi i generi secondo le modalità stabilite dalla L.P. n. 3/2006.

Art. 14 - Attribuzioni e funzionamento del Comitato esecutivo

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente e al Consiglio e in armonia con gli indirizzi e le direttive da quest'ultimo impartite, spetta al Comitato esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.
2. In particolare il Comitato esecutivo svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due Assessori.

4. Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le sedute del Comitato esecutivo non sono pubbliche. Il Comitato esecutivo può ammettere alle proprie sedute persone estranee perché illustrino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
7. Il Comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente.

SEZIONE IV – Norme generali

Art. 15 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dagli art. 16, 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006.
2. Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica del Presidente e dei componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo qualora, in capo agli stessi:
 - a) si verifichi, successivamente all'elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;
 - b) esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni previste come cause di incompatibilità.

CAPO II – ALTRI ORGANI

Art. 16 - Istituzione della Conferenza dei Sindaci e composizione

1. Al fine di assicurare l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della Comunità della Val di Non e quelle dei Comuni che ne fanno parte, è istituita, ai sensi dell'art. 14, comma 6, lettera c bis, della L.P. n. 3/2006, la Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni costituenti il territorio della Comunità della Val di Non.
3. Il Presidente della Comunità, nel caso in cui non rivesta la carica di Sindaco di uno dei Comuni della Val di Non, partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci senza diritto di voto.

Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento della Conferenza dei Sindaci

1. Alla Conferenza dei Sindaci sono attribuite funzioni consultive.
2. La Conferenza dei Sindaci esprime parere sugli atti del Consiglio concernenti:
 - a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
 - b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
 - c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi ed i piani di sviluppo economico e sociale.
3. La Conferenza dei Sindaci può esprimere il proprio parere anche sulle questioni che il Presidente della Comunità decida di sottoporre alla sua attenzione.
4. Il parere della Conferenza dei Sindaci è espresso entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dal Presidente della Comunità. Decorso tale termine il parere s'intende favorevolmente espresso.
5. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
6. Il parere della Conferenza dei Sindaci risulta validamente espresso qualora abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, ove non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
7. La Conferenza dei Sindaci è presieduta da un Sindaco eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
8. La prima seduta della Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco più anziano di età.
9. Assiste e verbalizza le sedute della Conferenza dei Sindaci il Segretario generale della Comunità, o suo sostituto.
10. La Conferenza dei Sindaci può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 18 - Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa regionale relativamente all'organo di revisione dei Comuni.
3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio, anche per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO III – COMPETENZE

Art. 19 - Principi generali

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni amministrative e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo.

Art. 20 - Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:
 - a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dall'art. 8, comma 4, della L.P. n. 3/2006;
 - b) le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.P. n. 3/2006 altre leggi provinciali trasferiscano ai Comuni con l'obbligo di gestione associata;
 - c) i compiti e le attività, nell'ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. n. 3/2006, la legge provinciale attribuisca ai Comuni con l'obbligo di gestione associata;
 - d) i compiti e le attività già dei Comuni, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006 con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all'unanimità dei suoi componenti;
 - e) le funzioni amministrative, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai Comuni, anche ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006.
2. Dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono esclusi:
 - a) ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.P. n. 3/2006, i compiti e le attività individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con l'Assemblea;
 - b) ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L.P. n. 3/2006, i compiti e le attività inerenti i servizi pubblici locali riservati ai Comuni, individuati d'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali.

3. Dal comma 1, lettera d), del presente articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006.

4. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni amministrative alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tariffe relative ai servizi dalla stessa gestiti.

5. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni amministrative e dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Art. 21 - Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia

1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti:

- a) tempi e modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività di cui all'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente statuto;
- b) criteri e modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie.

2. Dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività sono altresì trasferiti i rapporti giuridici corrispondenti.

Art. 22 - Attribuzioni di funzioni amministrative, compiti e attività da parte dei Comuni

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l'attribuzione alla stessa di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.

2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, una proposta di convenzione che preveda:

- a) materie di riferimento;
- b) servizi, funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;

- d) durata e termini di decorrenza;
 - e) forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
 - g) reciproci obblighi e garanzie.
3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.
4. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai Comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta s'intende rifiutata.
5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo art. 24, comma 3, del presente statuto.
6. Nel caso in cui s'intenda riconoscere all'attribuzione alla Comunità carattere permanente ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006, l'attribuzione stessa dovrà avvenire con modifica del presente statuto.

Art. 23 - Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali

1. La Comunità, entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 13, comma 6, della L.P. n. 3/2006, sentita la Conferenza dei Sindaci, propone ai Comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti, e delle attività relativi ai servizi pubblici di competenza degli stessi, per i quali la L.P. n. 3/2006 imponga l'esercizio in forma associata.
2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni amministrative, compiti e attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, una proposta di convenzione per ciascun Comune appartenente alla Comunità che:
- a) individua il servizio o i servizi, o le funzioni, i compiti e le attività relativi al servizio o ai servizi, per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;

- b) disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;
 - c) prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione da parte del Comune a favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali;
 - d) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune;
 - e) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.
4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.
5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione e le stesse non siano condivise dalla Comunità, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.
6. Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio approva in via definitiva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono efficaci per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei Consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che il Consiglio vi abbia provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:
- a) delle posizioni emerse in seno al Consiglio;
 - b) del parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci;
 - c) delle osservazioni espresse dai Comuni;
 - d) delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.
8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione s'intende non approvata dal singolo Comune.
9. In caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissenzienti. Essi devono procedere alla approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.
10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal primo

giorno di gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 13, comma 2, della L.P. n. 3/2006.

11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità.

12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità.

13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dal Consiglio.

14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.

Art. 24 - Ulteriori competenze

1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali della Valle di Non, ha facoltà di intervenire, in coerenza con gli strumenti di programmazione previsti dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto, con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE

Art. 25 - Principi generali

1. L'azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di pubblicità e trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente comma 1, la Comunità garantisce ai cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative:

- a) forme qualificate di acquisizione di atti e informazioni;
- b) la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
- c) la presentazione di istanze e proposte;

- d) il ricorso agli speciali istituti di partecipazione contemplati dal presente titolo, nonché tutti gli altri istituti di partecipazione e di amministrazione concertata già previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO I – PROCESSI PARTECIPATIVI

Art. 26 – Processi partecipativi

1. La Comunità promuove i processi partecipativi previsti dal Capo V ter della L.P. n. 3/2006, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. I processi partecipativi si traducono in percorsi di discussione organizzata avviati in ordine all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di decisioni politiche di competenza della Comunità in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;
 - b) integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società;
 - c) promozione di un'informazione trasparente ed imparziale;
 - d) rafforzamento della legittimazione e del ruolo della Comunità quale sede di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni.
3. Sono sottoposti a processo partecipativo, prima della loro approvazione:
 - a) la proposta di piano sociale;
 - b) il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della Comunità;
 - c) il programma degli investimenti territoriali previsto dall'art. 24 bis, comma 1, della L.P. n. 3/2006;
 - d) la proposta di programma di sviluppo economico.
4. I soggetti di cui all'art. 17 undecies della L.P. n. 3/2006 possono proporre l'attivazione di processi partecipativi nei confronti di atti o decisioni che rientrano nelle competenze della Comunità di riferimento.

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 27 - Petizioni e proposte

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a temi d'interesse generale della Comunità stessa.
2. Per petizione si intende la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione del Consiglio o del Comitato esecutivo.
3. Le petizioni sono redatte in forma libera.
4. Per proposta si intende la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per l'adozione di un atto del Consiglio o del Comitato esecutivo a contenuto determinato.
5. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.
6. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio o del Comitato esecutivo la questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.
7. L'esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario.

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 28 - Consultazione popolare

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.
2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
3. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.
4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo:
 - a) su proposta del Comitato esecutivo;
 - b) su proposta del Consiglio approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;
 - c) su proposta di almeno settantacinque Consiglieri comunali in carica presso almeno quindici Comuni facenti parte del territorio della Comunità;

- d) su proposta sottoscritta da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità.
5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.
6. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

CAPO IV – REFERENDUM

Art. 29 – Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo, consultivo e confermativo delle modifiche statutarie quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell'ente.
2. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso al fine di consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che alla stessa si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
3. Entro centoventi giorni dall'elezione, il Consiglio nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
4. Il Comitato dei garanti ha il compito di valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
5. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità che alla data della votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25% degli aventi diritto al voto, calcolato escludendo i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
7. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'oggetto del referendum.

Art. 30 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale della Comunità;
 - e) al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
 - f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri enti;
 - g) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative varianti;
 - h) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 31 – Referendum propositivo

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Il Comitato dei garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
3. Il Comitato promotore, entro centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, procede alla raccolta e al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione dei Consigli comunali, con esclusione dei cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.
4. Il Comitato dei garanti, entro trenta giorni dal deposito delle sottoscrizioni, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al precedente comma 3 e, qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo, indice il referendum, da tenersi tra il sessantesimo e centoventesimo giorno successivo.

6. Nell'atto di indizione sono individuate la data e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

7. Nel caso in cui, prima dell'indizione, il Consiglio deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso. In caso di contestazione da parte del Comitato promotore, da depositare entro quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio, circa la conformità di quest'ultima agli obiettivi perseguiti dal medesimo Comitato promotore, la decisione spetta al Comitato dei garanti. Qualora il Comitato dei garanti decida che gli obiettivi non sono stati perseguiti, il Presidente della Comunità indice il referendum.

Art. 32 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale.

3. Il Presidente, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della richiesta, indice il referendum, il quale deve tenersi tra il sessantesimo e centoventesimo giorno successivo.

8. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.

Art. 33 - Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al fine di consentire l'eventuale indizione del referendum confermativo delle modifiche statutarie previsto dalla L.R. n. 11/2014, prima di procedere alla pubblicazione di cui al comma 4bis dell'art. 14 della L.P. n. 3/2006, entro dieci giorni dall'approvazione delle modifiche allo statuto da parte dei due terzi dei Comuni del territorio che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio, la Comunità provvede a dare pubblicità notizia mediante affissione all'albo telematico del contenuto delle modifiche stesse.

2. Entro i trenta giorni di affissione di cui al precedente comma 1 può essere proposto il referendum confermativo delle modifiche statutarie apportate, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
3. La decisione in ordine alla ammissibilità del referendum viene assunta dal Comitato dei garanti entro i successivi trenta giorni.
4. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato nel 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione dei Consigli comunali.
5. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
6. Ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
7. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
8. A conclusione della procedura referendaria che abbia confermato le modifiche statutarie apportate, la Comunità procede alla pubblicazione di cui al comma 4bis dell'art. 14 della L.P. n. 3/2006.
9. Nel caso la procedura referendaria abbia dato esito negativo rispetto alle modifiche statutarie apportate, la Comunità ne dà notizia mediante la pubblicazione all'albo telematico.
10. Decorso il termine di trenta giorni di affissione di cui al precedente comma 1 senza che sia stato proposto il referendum confermativo, le modifiche statutarie approvate vengono pubblicate ai sensi del comma 4bis dell'art. 14 della L.P. n. 3/2006.
11. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme previste per gli altri referendum.

Art. 34 - Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.
3. Il Consiglio delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla Comunità.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al Difensore civico.

TITOLO V – BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITÀ

Art. 35 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tariffe afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate, oltre che dai proventi di cui al precedente comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La Comunità assicura il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.
5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CAPO I – PROGRAMMAZIONE

Art. 36 - Strumenti di programmazione della Comunità

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e di coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle

Autonomie Locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.

2. Costituiscono livelli di programmazione della Comunità:

- a) la programmazione di livello strategico,
- b) la programmazione di livello attuativo.

Art. 37 - Programmazione strategica

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

2. Attraverso il piano di sviluppo la Comunità declina obiettivi, priorità e criteri d'intervento, in relazione al proprio territorio e alle vocazioni e alle peculiarità locali.

3. Il piano di sviluppo della Comunità contiene in particolare:

- a) l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità;
- b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali;
- c) le modalità di realizzazione degli obiettivi;
- d) l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi;
- e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa.

4. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia, e delle associazioni portatrici di interessi di carattere economico, sociale, culturale ed ambientale rilevanti per l'ambito territoriale della Comunità medesima.

5. Il piano di sviluppo è approvato dal Consiglio.

6. Il piano di sviluppo ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.

Art. 38 - Programmazione attuativa

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo:
 - a) dei progetti intersettoriali individuati dal piano di sviluppo;
 - b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall'art. 13 della L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.;
 - c) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.
2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico. Di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione di livello strategico, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo.

CAPO II – CONTROLLO

Art. 39 - Controllo sulla programmazione strategica

1. Trascorsi trenta mesi dalla elezione del Comitato esecutivo, lo stesso presenta al Consiglio una relazione circa lo stato di attuazione del piano di sviluppo.
2. Il Consiglio:
 - a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti ed i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;
 - b) approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.
3. Al termine del proprio mandato il Comitato esecutivo presenta al Consiglio una relazione finale circa l'attuazione del piano di sviluppo.

Art. 40 - Controllo sulla programmazione attuativa

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.

TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 41 - Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture amministrative e l'attività del personale secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa si informa ai criteri:
 - a) della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione, che sono svolte dai responsabili delle strutture organizzative;
 - b) della gestione per obiettivi;
 - c) della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli

- obiettivi;
- d) della verifica dei risultati conseguiti;
 - e) dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, amministrative e tecniche funzionali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.
5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.
6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione, anche avvalendosi di strumenti informatici, deve costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:
- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati ed individuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 42 - Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.P. n. 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:
- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali;
 - b) i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture organizzative ai responsabili;

- c) la durata degli incarichi e i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei responsabili delle strutture organizzative,
- d) l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture organizzative;
- e) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

Art. 43 - Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi erogati.
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture organizzative, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle modalità di accesso al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del medesimo.

Art. 44 - Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale il quale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed esercita la funzione di sintesi e di raccordo fra la struttura amministrativa e gli organi politici di governo.
3. Al Segretario generale può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.
4. Spetta inoltre al Segretario generale:
 - a) partecipare alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, nelle quali garantisce funzioni consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali;
 - b) garantire la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e la trasparenza ed il diritto di accesso agli atti amministrativi;

- c) curare l'attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro pubblicazione;
 - d) dirigere e coordinare le strutture organizzative della Comunità, garantendo alle stesse funzioni consultive,
 - e) rogare i contratti nei quali la Comunità è parte ed autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - f) esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.
5. Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale ed i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 45 - Responsabili delle strutture organizzative

1. Ai responsabili delle strutture organizzative spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi politici di governo.
3. La valutazione dell'operato dei responsabili delle strutture organizzative è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dal Consiglio e dal Comitato esecutivo, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture organizzative cui sono preposti.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture organizzative rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo dei risultati della loro attività.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Revisioni dello statuto

1. Le revisioni del presente statuto sono proposte dalla Conferenza dei Sindaci con il voto

favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

2. Le suddette proposte di revisione devono essere approvate da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel territorio della stessa.

3. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze, la Conferenza dei Sindaci elabora una nuova proposta di revisione che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate.

Art. 47 - Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni

1. Nei casi in cui il presente statuto o la L.P. n. 3/2006 preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:

- a) il Sindaco con il Presidente della Comunità;
- b) la Giunta con il Comitato esecutivo della Comunità;
- c) il Consiglio con il Consiglio della Comunità;
- d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità;
- e) l'Assessore con l'Assessore della Comunità.

Art. 48 - Norme transitorie e finali

1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Valle di Non si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.